



Marinelli Buttà Rubbio

STUDIO LEGALE

Prof. Avv. Massimiliano Marinelli
Avv. Filippo Buttà
Avv. Francesco Paolo Rubbio
Avv. Chiara Revello Lami
Avv. Fabio Arcuri

Palermo, 25 febbraio 2020

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

Oggetto: applicazione dell'art. 37 del CCNL funzioni centrali

Mio tramite, la UIL PA – Sicilia, in persona del Segretario, legale rappresentante *pro tempore*, sig. Alfonso Farruggia, intende riscontrare la Vostra pregiata nota del 29 ottobre 2019, prot. 0075474, per rappresentare quanto segue.

La questione attiene alla prassi invalsa presso taluni Uffici della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate di chiedere ai dipendenti – in caso di assenza per malattia successiva ad un ricovero ospedaliero – un certificato medico che riporti la dicitura “*convalescenza post-ricovero*”.

La materia, com'è noto, è disciplinata dall'art. 37 del CCNL funzioni centrali, che assicura un trattamento di miglior favore al lavoratore, equiparando il periodo di convalescenza successivo e conseguente ad un ricovero ospedaliero a quello precedente.

Secondo la tesi sostenuta da codesta Amministrazione, tale equiparazione sarebbe possibile soltanto a condizione che la stessa struttura che ha effettuato il ricovero abbia assegnato dei giorni di prognosi in sede di dimissione o che, in mancanza di tale prescrizione, il dipendente produca certificazione cartacea dalla quale possa evincersi il nesso di consequenzialità fra il ricovero e la malattia successiva.

Si tratta, tuttavia, di un assunto errato, che – contrariamente alla *ratio* sottesa alla norma contrattual-collettiva – pone in essere un trattamento peggiorativo a scapito del lavoratore.

Non pare, invero, dalla lettura dell'art. 37, che il diritto in parola sia condizionato nel modo inteso dall'Amministrazione; né la norma ha imposto alcun adempimento specifico al quale subordinare in godimento dei benefici dalla stessa attribuiti.

Si badi: sia da parte di chi scrive, sia dell'Organizzazione Sindacale che ha conferito mandato, vi è consapevolezza del fatto che all'adempimento richiesto è sottesa la necessità della verifica della sussistenza del diritto di che trattasi; ma vi è altrettanta certezza del fatto che tale esigenza non può pregiudicare il godimento di un diritto contrattualmente riconosciuto.

La scelta di codesta Agenzia deve, pertanto, ritenersi assolutamente arbitraria e, per le ragioni testé espresse, *contra legem*.



Marinelli Buttà Rubbio

STUDIO LEGALE

Né si può giungere a diverse conclusioni in considerazione del fatto che l'Ufficio Normativa del Lavoro avrebbe precisato che dalla certificazione medica deve risultare il nesso di consequenzialità del periodo di convalescenza con la degenza.

Invero, anche nel caso in cui la struttura che ha effettuato il ricovero non abbia assegnato giorni di prognosi in occasione delle dimissioni, la certificazione medica che viene prodotta dal dipendente consente all'Amministrazione la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per il godimento dei benefici di cui all'art. 37 in parola.

In tale ipotesi, infatti, il certificato medico che viene prodotto per la convalescenza post ricovero riporta quale data di inizio della malattia quella del ricovero e la specificazione che si tratta di "continuazione".

Ciò deve ritenersi sufficiente a consentire all'Amministrazione la verifica ritenuta imprescindibile.

Va, infine, evidenziato che l'adempimento ulteriore richiesto dall'Agenzia, non solo è privo del benché minimo riscontro normativo, ma è anche materialmente impossibile da eseguire.

Invero, le procedure telematiche in uso ai medici certificatori non consentono alcuna ulteriore specificazione rispetto a quanto già riportato nei modelli utilizzati e non è possibile, pertanto, inserire la locuzione "periodo di convalescenza post ricovero", da Voi richiesta.

Certi di aver chiarito i termini della questione, si auspica l'assunzione da parte di codesta Amministrazione di determinazioni conformi al dettato normativo contenuto nell'art. 37 del CCNL.

Distinti saluti

Alfonso Farruggia n.q.

Avv. Filippo Buttà